PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0038(CNS)

14.2.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013 come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"
(COM(2005)0122 – C6-0236/2005 – 2005/0038(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Inger Segelström

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013 come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"
(COM(2005)0122 – C6-0236/2005 – 2005/0038(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0122)[1],

– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0236/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 8
(8) L'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative	(8) ***La Conferenza delle Corti costituzionali europee, la Rete europea dei***

[1] GU C ... del ..., pag. ....

dell'Unione europea ***promuove*** gli scambi di vedute e di esperienze sulle questioni giurisprudenziali, organizzative e di funzionamento dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive riguardanti in particolare la legislazione comunitaria e persegue di conseguenza un obiettivo d'interesse generale europeo.	***Presidenti delle Corti supreme e l'***Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea ***promuovono*** gli scambi di vedute e di esperienze sulle questioni giurisprudenziali, organizzative e di funzionamento dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive riguardanti in particolare la legislazione comunitaria e persegue di conseguenza un obiettivo d'interesse generale europeo.

Motivazione

Tutte le Reti danno un utile contributo allo sviluppo di una cultura comune dei diritti fondamentali presso i vari apparati giudiziari europei.

Emendamento 2
Considerando 15

(26) Alla luce della decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione , è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento siano adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della stessa. Il ricorso a tale procedura si giustifica poiché il programma non ha incidenza significativa sul bilancio comunitario.	***Soppresso***

[1] OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

c) combattere il razzismo, la xenofobia ***e*** l'antisemitismo.	c) combattere il razzismo, la xenofobia***,*** l'antisemitismo***, l'islamofobia e l'omofobia***,
	c bis) promuovere lo sviluppo di una

	cultura comune dei diritti fondamentali nell'Unione europea.
	c ter) accrescere la trasparenza del processo decisionale in quanto premessa fondamentale alla democrazia e ai diritti fondamentali.

Emendamento 4
Articolo 3, lettera b)

(b) Monitorare con regolarità la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e negli Stati membri***, nei limiti del campo d'applicazione della legislazione comunitaria***, prendendo come documento di riferimento la Carta dei diritti fondamentali, e ottenere pareri su questioni specifiche connesse ai diritti fondamentali entro questo ambito ove necessario.	b) Monitorare con regolarità la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e negli Stati membri, prendendo come documento di riferimento la Carta dei diritti fondamentali e ottenere pareri ***dall'Agenzia dei diritti fondamentali*** su questioni specifiche connesse ai diritti fondamentali entro questo ambito ove necessario.

Motivazione

L'emendamento vuol tener conto della necessità per l'Unione europea di fare assegnamento su un'Agenzia dei diritti fondamentali credibile, efficiente ed indipendente, come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 e nei progetti di relazione delle onn. Kinga Gál e Magda Kósáné Kovács sullo stesso tema.

Emendamento 5
Articolo 3, lettera c)

(c) Spiegare ***le conseguenze dell'integrazione*** della Carta dei diritti fondamentali ***nella Costituzione*** e ***dell'adesione dell'Unione europea alla*** Convenzione europea dei diritti dell'uomo.	c) Spiegare ***l'impatto*** della Carta dei diritti fondamentali e ***della*** Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Motivazione

L'articolo va adattato a causa delle incertezze che circondano il processo di ratifica del progetto di trattato costituzionale.

Emendamento 6
Articolo 7

L'accesso a questo programma è aperto, fra	L'accesso a questo programma è aperto, fra

l'altro, alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, alle università, agli istituti di ricerca, alle organizzazioni non governative, alle autorità nazionali, regionali e locali, alle organizzazioni internazionali o ad altre organizzazioni senza fini di lucro stabilite nell'Unione europea.	l'altro, alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, ***alle reti specializzate,*** alle università, agli istituti di ricerca, alle organizzazioni non governative, alle autorità nazionali, regionali e locali, alle organizzazioni internazionali o ad altre organizzazioni senza fini di lucro stabilite nell'Unione europea.
Il programma autorizzerà le attività svolte in comune con le organizzazioni internazionali competenti nel settore dei diritti fondamentali, come il Consiglio d'Europa, in base a contribuzioni comuni e conformemente alle varie disposizioni in vigore in ciascuna istituzione od organizzazione, ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente programma.	Il programma autorizzerà le attività svolte in comune con le organizzazioni internazionali competenti nel settore dei diritti fondamentali, come il Consiglio d'Europa, in base a contribuzioni comuni e conformemente alle varie disposizioni in vigore in ciascuna istituzione od organizzazione, ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente programma. ***A tal fine la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, concluderà un accordo bilaterale con il Consiglio d'Europa allo scopo di istituire una stretta collaborazione nel campo dei diritti fondamentali, che preveda in particolare la partecipazione dell'Agenzia dei diritti fondamentali.***

Motivazione

La prima parte dell'emendamento mira ad aprire il programma a tutte le reti interessate quali elencate nell'emendamento 1. La seconda parte è coerente con i progetti di relazione delle on. Kinga Gál e Magda Kósáné Kovács sul tema.

Emendamento 7
Articolo 7 bis (nuovo)

	Articolo 7 bis
	Riconoscimento dei finanziamenti
	Qualsiasi istituzione, associazione o rete che riceve una sovvenzione dal programma è tenuta a riconoscere il sostegno ricevuto dall'Unione europea. A tal fine, la Commissione definisce orientamenti dettagliati in materia di visibilità

Motivazione

Il sostegno finanziario ottenuto dall'UE va sempre pubblicizzato. Trattasi di una questione di trasparenza oltre che della necessità di far conoscere l'impegno dell'UE.

Emendamento 8
Articolo 9, paragrafo 6

6. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio della degressività non si applica alla sovvenzione di funzionamento concessa all'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, poiché essa persegue un obiettivo d'interesse generale europeo.	6. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio della degressività non si applica alla sovvenzione di funzionamento concessa ***alla Conferenza delle Corti costituzionali europee, alla Rete europea dei Presidenti delle Corti supreme e*** all'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, poiché essa persegue un obiettivo d'interesse generale europeo.

Emendamento 9
Articolo 10, paragrafo 2

2. ***Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE***.	2. ***Il comitato adotta il proprio regolamento interno.***

Motivazione

Il diritto del Consiglio, in qualità di legislatore, di delegare parte delle proprie competenze esecutive alla Commissione è riconosciuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee fin dal 1970 (sentenza Koster, causa 25/70). La sentenza della Corte di giustizia prevede altresì l'obbligo che una tale delega specifichi i principi e le condizioni del suo esercizio (come ad esempio la costituzione di comitati di rappresentanti degli Stati membri per assistere alla Commissione) ed eventualmente il potere di revocare la delega.

Tali principi sono stati incorporati nell'articolo 202 del trattato CE. Nel dare attuazione a tale articolo (decisione di comitatologia 1999/468), il Consiglio tuttavia ha "dimenticato" di riconoscere al Parlamento europeo lo stesso diritto di revoca per quanto riguarda gli atti stabiliti in codecisione.

Per poter avvalersi di tale diritto, il Parlamento europeo dovrebbe inserirlo nella decisione iniziale che prevede la delega di competenze esecutive. A ciò mirano gli emendamenti all'articolo 10. Invece di fare riferimento agli articoli della decisione 1999/468, gli

emendamenti ne riproducono il contenuto relativamente al ruolo del Consiglio, proponendo simili prerogative per il Parlamento europeo (incluso il potere di revoca).

Emendamento 10
Articolo 10, paragrafo 3

3. ***Il comitato adotta il proprio regolamento interno.***	3. ***Se il presente regolamento impone regole procedurali per l'adozione di misure attuative, il rappresentante della Commissione presenta un progetto di tali misure al Comitato e al Parlamento europeo.***
	Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame e che non può essere inferiore a un mese. Il parere è emesso a maggioranza secondo quanto disposto dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato. Durante la votazione in seno al Comitato, i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati secondo quanto disposto dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.
	3 bis. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del Comitato e se nel frattempo non è stata sollevata obiezione alcuna da parte della competente commissione del Parlamento europeo.
	3 ter. Se le misure previste non corrispondono al parere del Comitato, oppure se non è emesso alcun parere o non è stata sollevata nessuna obiezione da parte della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta sulle misure da prendere.
	3 quater. Se in un periodo che non può superare i tre mesi dal deferimento, la proposta non è stata respinta né dal Parlamento europeo a maggioranza assoluta dei suoi membri, né dal Consiglio

deliberante a maggioranza qualificata, essa è adottata dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione presenta una proposta emendata o una proposta legislativa sulla base del trattato.

3 quinquies. Fatte salve le misure attuative già adottate, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento che prevedono l'adozione di norme e decisioni tecniche cessa quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono prorogare il periodo di validità delle disposizioni in questione conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE e, a tal fine, le riesaminino prima della scadenza del periodo di quattro anni.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 11
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione e gli Stati membri pubblicano l'elenco dei progetti finanziati dal presente programma con una breve descrizione di ciascun progetto.

Motivazione

Importante per ragioni di trasparenza.

Emendamento 12
Articolo 15, paragrafo 3, lettera -a) (nuova)

-a) una relazione annuale sull'attuazione

del programma corredata di un elenco dei progetti finanziati e di dati cifrati in merito agli stessi;

(Questo punto va inserito prima della lettera a) della proposta della Commissione)